

Pubblicato il 31/07/2020

N. 00026/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00082/2020 REG.RIC.
N. 00089/2020 REG.RIC.
N. 00086/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2020, proposto da:

Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) ONLUS, Associazione LAV Lega Anti Vivisezione, Lega Nazionale per la difesa del cane, Associazione WWF Italia ONLUS, LIPU ODV, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa;

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2020, proposto da:

Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A. onlus e Organizzazione Internazionale Protezione Animali OIPA onlus ong, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi entrambi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa;

e sul ricorso numero di registro generale 89 del 2020, proposto da:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso l'avvocato Marialuisa Cattoni, nella sede dell'Avvocatura provinciale;

e quanto al ricorso numero di registro generale 89 del 2020

Presidente della Provincia autonoma di Trento;

nei confronti

quanto al ricorso numero di registro generale 86 del 2020

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come sopra rappresentato e difeso;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Ministero della Salute;
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra),
non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti

- dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento avente ad oggetto: “*Intervento di monitoraggio, identificazione e rimozione di un orso pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica*”, prot.n. A001/2020/362277 del 24.6.2020

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di formulare sin d'ora motivi aggiunti.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive della Provincia autonoma di Trento;

Viste le domande di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e le istanze per l'emissione di decreto presidenziale monocratico;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Visto l'art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Visto il decreto n. 18 del 9 giugno 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Visti i decreti n. 12 del 14 luglio 2020, n. 17 del 14 luglio 2020 e n. 18 del 14 luglio 2020 con cui il Presidente del T.R.G.A. di Trento ha abbreviato ai sensi dell'art. 53 cod. proc. amm. i termini ai fini della fissazione della camera di consiglio per la trattazione in sede collegiale dell'incidente cautelare dei ricorsi sub R.G. n. 86 e sub R.G. n. 89 nonché disposto la trattazione orale delle cause in epigrafe, fissate per la camera di consiglio del 30 luglio 2020, a' sensi dell'art. 84, comma 5 e seguenti del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni con l. 24 aprile 2020, n. 27 e con modalità di trattazione da remoto a' sensi dell'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, secondo periodo e seguenti, convertito con modificazioni con l. 25 giugno 2020, n. 70, nonché a' sensi delle disposizioni attuative riassunte ai punti 11, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente del T.R.G.A. di Trento, n. 18 dd. 9 giugno 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020, che si svolge mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft

Teams, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti ricorrenti, avvocato Claudio Linzola, avvocato Valentina Stefutti e avvocato Gabriele Finelli nonché il difensore della Provincia autonoma di Trento avvocato Marialuisa Cattoni;

Ritenuta la propria competenza;

Rilevato che:

- il 22 giugno 2020, in località “*Torosi – Fontana Maora*” nel Comune di Cles, un esemplare di **orso** bruno, specie faunistica presente nel territorio provinciale a seguito del progetto di reinserimento *Life Ursus*, ha causato il ferimento, cui ha fatto seguito il ricovero ospedaliero, di due persone;
- in conseguenza dell'episodio suddetto il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha adottato, in data 24 giugno 2020, un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 52, comma 2, dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e succ. modd., nonché a' sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
- con tale provvedimento il comportamento dell'animale è stato considerato ascrivibile ai massimi livelli della scala di pericolosità secondo la tabella 3.1 del capitolo 3 del vigente Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'**orso** bruno nelle Alpi Centro – Orientali (PACOBACE) essendo stato ritenuto che l'attacco dell'**orso**, che ha avuto luogo in orario diurno e in zona normalmente frequentata da persone, non sia dipeso da alcuna volontaria provocazione da parte dei soggetti coinvolti;
- considerato che i “*dati pregressi relativi al Trentino e bibliografici evidenziano la possibilità che determinati soggetti di orso possano arrivare a reiterare attacchi all'uomo*” e che “*la zona ove è avvenuta l'aggressione si trova a monte di un grosso centro abitato (Cles), è accessibile liberamente al traffico automobilistico ed è caratterizzata nella stagione estiva.....da un importante afflusso di gente.....*”, l'ordinanza del 24 giugno 2020 ha poi ritenuto l'abbattimento “*la misura tecnicamente più idonea a garantire le*

tempistiche più celeri possibili” e ha, quindi, disposto che il personale del Corpo forestale provinciale proceda con le seguenti attività: 1. monitorare in maniera intensiva l’area ove si è verificato l’incidente e gli areali potenzialmente interessati; 2. mettere in campo, nel più breve tempo possibile, le azioni necessarie all’identificazione genetica e al riconoscimento dell’esemplare che si è reso protagonista dell’incidente compatibilmente con i limiti tecnici insiti in tali tipi di attività; 3. applicare, ad avvenuta identificazione e riconoscimento dell’animale, la misura prevista dalla lett. K) del PACOBACE vale a dire l’abbattimento;

- successivamente, il 3 luglio 2020, l’animale è stato identificato in una femmina di circa 14 anni dal nome in codice “JJ4”;

- alcune associazioni per la protezione ambientale e la difesa degli animali (Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia - LAC onlus, Associazione LAV Lega Anti Vivisezione, Lega Nazionale per la difesa del cane, Associazione WWF Italia onlus, LIPU ODV) con il ricorso qui proposto sub R.G. n. 82 del 2020 e altre associazioni perseguitanti le medesime finalità (Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A.- Onlus e Organizzazione Internazionale Protezione Animali OIPA – Onlus - Ong) con il ricorso sempre qui proposto sub R.G. n. 86 del 2020 nonché il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il ricorso parimenti qui proposto sub R.G. n. 89 del 2020, hanno, quindi, impugnato l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 24 giugno 2020, censurando innanzitutto il difetto di motivazione e di istruttoria di tale provvedimento laddove è stata disposta la misura sproporzionata dell’abbattimento dell’**orso** a seguito di un unico episodio, non compiutamente verificato, di attacco nei confronti dell’uomo, nonché la violazione delle norme che disciplinano il potere di emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti e delle vigenti disposizioni, comunitarie, nazionali e provinciali, ivi compreso il PACOBACE, che tutelano in modo rigoroso l’**orso** bruno regolandone il prelievo, la cattura o l’abbattimento;

- con decreto n. 15 del 10 luglio 2020, emesso relativamente al ricorso sub R.G. n. 82 del 2020, il Presidente del T.R.G.A. di Trento, a' sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., ha interinalmente sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato sino all'esito della camera di consiglio odierna, nei limiti in cui non sono considerate e disposte misure di intervento ulteriori e diverse in sostituzione dell'abbattimento dell'animale reputato pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica, quali la "cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio", ovvero la "cattura per captivazione permanente", rispettivamente contemplate dalle lett. i) e j) del § 3.4.2 del vigente Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi Centro – Orientali (PACOBACE);

- conseguentemente alla sospensione del provvedimento impugnato disposta con il suddetto decreto n. 15 del 10 luglio 2020, il Presidente del T.R.G.A. di Trento con decreto n. 17 del 14 luglio 2020 ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta relativamente al ricorso sub R.G. n. 86 del 2020 e con decreto n. 18 del 14 luglio 2020 ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta relativamente al ricorso sub R.G. n. 89 del 2020;

- nella fattispecie in esame va sin d'ora evidenziato che l'esercizio da parte dell'amministrazione del potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti non si è ripetuto nei medesimi termini e in relazione agli identici presupposti che sostanziavano i provvedimenti in precedenza scrutinati e ritenuti legittimi da questo Tribunale con le sentenze n. 63 del 2018 e n. 62 del 2020;

Riuniti ex art. 70 cod. proc. amm., sin da questa fase, i ricorsi, data l'evidente connessione oggettiva dei medesimi per l'identità sia della *causa petendi* sia del *petitum*, il Collegio, nell'ambito della valutazione sommaria propria della fase cautelare ed impregiudicata ogni definitiva statuizione in rito e in merito, ritiene che non vi sia motivo per discostarsi dal *decisum* in sede monocratica

sussistendo non inconsistenti profili di *fumus boni iuris* per accogliere le istanze cautelari proposte atteso che:

- invero il piano di azione interregionale per la conservazione dell'**orso** bruno sulle Alpi centro orientali (cosiddetto PACOBACE) riconosce espressamente il generale potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti a fronte di situazioni che comportano rischi immediati per la sicurezza e l'incolumità pubblica e tale potere neppure risulta scalfito dalla disciplina comunitaria, nazionale e provinciale sulla protezione e gestione della fauna selvatica;

- nondimeno la legittima decisione dell'amministrazione di determinarsi in via d'urgenza a seguito dell'unico episodio del 22 giugno 2020 ascrivibile all'**orso** non elusivo "JJ4" non poteva, peraltro, prescindere dal considerare e valutare le altre misure energiche della "cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio" e della "cattura per cattivazione permanente", pure contemplate dal PACOBACE nel caso di un **orso** pericoloso, dando più puntualmente conto nel contesto del provvedimento impugnato delle ragioni della incondizionata scelta della misura dell'"abbattimento" che, pertanto, si pone in contrasto con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza;

- tra l'altro, le precedenti ordinanze contingibili ed urgenti (ordinanze 24 luglio 2017, 1 luglio 2019 e 22 luglio 2019) adottate in occasione di comportamenti pericolosi da parte di altri esemplari di **orso**, condizionavano l'abbattimento, previsto in alternativa alla "cattura per cattivazione permanente", alla sussistenza di situazioni che, in relazione al comportamento assunto dall'animale, avrebbero potuto determinare ulteriore pericolo grave ed imminente per l'incolumità di terzi o degli operatori forestali impegnati nelle operazioni di rimozione;

Ritenuto, altresì, che gli effetti irreversibili della prevista misura dell'abbattimento comportino pure la sussistenza del *periculum in mora* postulato dall'art. 55 cod. proc. amm.

Tali motivazioni di fondo appaiono - allo stato - esaustive anche in comparazione a quanto sin qui dedotto in giudizio e ribadito all'odierna

udienza camerale dalla Provincia in punto di pubblico interesse.

Le istanze cautelari sono in definitiva meritevoli di accoglimento con conseguente sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato fino alla trattazione del merito dei ricorsi che, stante la rilevanza e l'urgenza assunta dalla questione, è fissata all'udienza del 22 ottobre 2020.

Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione che potranno anche tener conto delle risultanze dell'auspicato confronto tra la stessa amministrazione provinciale e le competenti amministrazioni statali non limitato alla fattispecie in esame ma esteso a possibili soluzioni del problema d'ordine generale evidenziato dagli accadimenti oggetto di causa: e ciò nello spirito dello stesso principio costituzionale di leale collaborazione tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento, da adibirsi anche nella gestione della fauna selvatica e che di per sé postula - essendo la fauna stessa patrimonio indisponibile dello Stato (cfr. art. 1 della l. 11 febbraio 1992, n. 157) - l'esigenza di una sua equilibrata distribuzione sull'intero territorio nazionale.

Le spese della fase possono essere compensate tra le parti sussistendo giustificati motivi al riguardo.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, previa riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, accoglie le domande cautelari in epigrafe e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Fissa per la trattazione del merito dei ricorsi in epigrafe la pubblica udienza del 22 ottobre 2020 ora di rito.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella l. n. 27 del 2020 con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonia Tassinari

IL PRESIDENTE
Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO